



Ministero della cultura

DIREZIONE GENERALE ARCHEOLOGIA BELLE ARTI
E PAESAGGIO
SERVIZIO V

Al Ministero dell'ambiente e della sicurezza energetica
Direzione generale valutazioni ambientali
Divisione V – Procedure di valutazione VIA e VAS
VA@pec.mite.gov.it

e p.c.

Al Gabinetto del Ministro – SEDE
udcm@pec.cultura.gov.it

Alla Commissione tecnica di
verifica dell'impatto ambientale VIA e VAS
ctva@pec.minambiente.it

Alla Presidenza della Regione Siciliana
segreteriagabinetto@regione.sicilia.it

Al Dipartimento dei beni culturali e
dell'identità siciliana
dipartimento.beni.culturali@certmail.regione.sicilia.it

Alla Soprintendenza BB.CC.AA. di Caltanissetta
sopricl@certmail.regione.sicilia.it

Alla Soprintendenza del Mare
sopmare@certmail.regione.sicilia.it

Alla Eni Mediterranea Idrocarburi S.p.A.
enimed@pec.eni.com

Class: [34.43.01/15.5.1/2019]

Oggetto: [ID_VIP: 8698] Istanza di proroga dei termini di validità del decreto di compatibilità ambientale VIA/AIA D.M. n. 149 del 27.05.2014, prorogato con Decreto n. 364 del 27.12.2019, relativo al progetto di coltivazione di gas metano "Offshore Ibleo - Campi gas Argo e Cassiopea". Proponente: Società Eni Mediterranea Idrocarburi S.p.A.

Parere tecnico-istruttorio

VISTO il Decreto legislativo 20 ottobre 1998, n. 368, recante "Istituzione del Ministero per i Beni e le Attività Culturali a norma dell'articolo 11 della legge 15 marzo 1997, n. 59", pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n. 250 del 26 ottobre 1998;

VISTO il Decreto legislativo 22 gennaio 2004, n. 42, recante "Codice dei beni culturali e del paesaggio, ai sensi dell'art. 10 della legge 6 luglio 2002, n.137", pubblicato nel S.O. n. 28 alla Gazzetta Ufficiale n. 45 del 24 febbraio 2004;

VISTO il Decreto Legislativo del 3 aprile 2006, n. 152, recante "Norme in materia ambientale";

VISTA la legge 7 agosto 1990, n. 241 recante "Nuove norme in materia di procedimento amministrativo e di diritto di accesso ai documenti amministrativi" e il Decreto Legislativo 14



SERVIZIO V "TUTELA DEL PAESAGGIO"

Via di San Michele 22, 00153 Roma - TEL. 06-6723.4554

PEC: dg-abap.servizio5@pec.cultura.gov.it

PEO: dg-abap.servizio5@cultura.gov.it

marzo 2013, n. 33 recante il “riordino della disciplina riguardante gli obblighi di pubblicità, trasparenza e diffusione di informazioni da parte delle pubbliche amministrazioni”;

VISTO il DPCM n. 171 del 29 agosto 2014 recante “Regolamento di organizzazione del Ministero dei beni e le attività culturali e del turismo”;

VISTO l’art. 4, commi 3, del D.M. 27 novembre 2014, concernente “Articolazione degli uffici dirigenziali di livello non generale del Ministero dei beni e le attività culturali e del turismo”, registrato dalla Corte dei Conti il 19/12/2014 al foglio 5624;

VISTO il Decreto interministeriale 24 dicembre 2015, pubblicato sulla G.U. n. 16 del 21-01-2016, sottoscritto dall’allora Ministro dell’ambiente e della tutela del territorio e del mare, di concerto con l’allora Ministro dei beni e delle attività culturali e del turismo, recante “Indirizzi metodologici per la predisposizione dei quadri prescrittivi nei provvedimenti di valutazione ambientale di competenza statale”;

VISTO il Decreto del Ministero dei beni e le attività culturali e del turismo n. 44 del 23 gennaio 2016 recante “Riorganizzazione del Ministero dei beni e le attività culturali e del turismo ai sensi dell’art. 1 comma 327 della legge 28 dicembre 2015, n.208” registrato alla Corte dei Conti il 29 febbraio 2016, n. 583 del registro dei Provvedimenti, e pubblicato in G.U.R.I. l’11 marzo 2016, Serie Generale n. 59, ed entrato in vigore il 26 marzo 2016;

VISTO il Decreto Legislativo n. 50 del 18 aprile 2016 “Codice dei Contratti Pubblici” e in particolare l’art. 25 rubricato “Verifica preventiva dell’interesse archeologico” e il successivo DPCM del 14/02/2022 “Approvazione delle Linee Guida per la procedura di verifica dell’interesse archeologico e individuazione di procedimenti semplificati”;

VISTA la Circolare n. 14 del 25 marzo 2016 del Segretario Generale del Ministero dei beni e le attività culturali e del turismo, avente ad oggetto “Riorganizzazione del Ministero dei beni e le attività culturali e del turismo ai sensi dell’art. 1 comma 327 della legge 28 dicembre 2015, n.208” – Entrata in vigore – Fase transitoria e continuità amministrativa;

VISTO il Decreto legge 12 luglio 2018, n. 86, recante *Disposizioni urgenti in materia di riordino delle attribuzioni dei Ministeri dei beni e delle attività culturali e del turismo, delle politiche agricole alimentari e forestali e dell’ambiente e della tutela del territorio e del mare, nonché in materia di famiglia e disabilità*. (pubblicato in G.U.R.I.- Serie Generale n.160 del 12-07-2018), con il quale tra l’altro l’ex Ministero dei beni e delle attività culturali e del turismo ha assunto la nuova denominazione di “Ministero per i beni e le attività culturali”;

VISTO il Decreto Del Presidente Del Consiglio Dei Ministri 19 giugno 2019, n. 76 " Regolamento di organizzazione del Ministero per i beni e le attività culturali, degli uffici di diretta collaborazione del Ministro e dell’Organismo indipendente di valutazione della performance" (pubblicato in G.U. Serie Generale n.184 del 07-08-2019);

VISTO l’articolo 1, comma 16, del decreto legge 21 settembre 2019, n. 104, recante “Disposizioni urgenti per il trasferimento di funzioni e per la riorganizzazione dei Ministeri per i beni e le attività



A

culturali, delle politiche agricole alimentari, forestali e del turismo, dello sviluppo economico, degli affari esteri e della cooperazione internazionale, delle infrastrutture e dei trasporti e dell'ambiente e della tutela del territorio e del mare, nonché per la rimodulazione degli stanziamenti per la revisione dei luoghi e delle carriere e per i compensi per lavoro straordinario delle Forze di polizia e delle Forze armate e per la continuità delle funzioni dell'Autorità per le garanzie nelle comunicazioni" (pubblicato in G.U.- Serie Generale n.222 del 21-09-2019), ai sensi del quale la denominazione "Ministero per i beni e le attività culturali e per il turismo" sostituisce, ad ogni effetto e ovunque presente in provvedimenti legislativi e regolamentari, la denominazione "Ministero per i beni e le attività culturali", così come comunicato dalla Direzione Generale Organizzazione con la Circolare n. 306 del 23 settembre 2019, prot. n. 2908;

VISTO il D.P.C.M. n. 169 del 2 dicembre 2019, recante "Regolamento di organizzazione del Ministero per i beni e le attività culturali e per il turismo, degli uffici di diretta collaborazione del Ministro e dell'Organismo indipendente di valutazione della performance", pubblicato nella G.U., ser. gen., n. 16 del 21 gennaio 2020, e modificato dal modificato dal D.P.C.M. 24 giugno 2021, n. 123;

VISTO il DM del MiBACT 28 gennaio 2020, n. 21, recante "Articolazione degli uffici dirigenziali di livello non generale del Ministero per i beni e le attività culturali e per il turismo";

VISTO l'articolo 1 del Decreto legge 1 marzo 2021, n. 22, , convertito con modificazioni dalla L. 22 aprile 2021, n. 55 (in G.U. 29/04/2021, n. 102), recante "Disposizioni urgenti in materia di riordino delle attribuzioni dei Ministeri", pubblicato sulla G.U. Serie Generale n. 51 del 1 marzo 2021 che modifica il comma 1, numeri 8 e 13, dell'articolo 2 del decreto legislativo 30 luglio 1999, n. 300, e in particolare considerato che a seguito della modifica di cui al punto precedente, il Ministero dell'ambiente e della tutela del territorio e del mare ha cambiato la propria denominazione in "Ministero della transizione ecologica" ed il Ministero per i beni per i beni e le attività culturali e per il turismo ha cambiato altresì la propria denominazione in "Ministero della Cultura";

VISTO il Decreto Legge 31 maggio 2021, n. 77, convertito, con modificazioni, dalla L. 29 luglio 2021, n. 108, recante "Governance del Piano nazionale di ripresa e resilienza e prime misure di rafforzamento delle strutture amministrative e di accelerazione e snellimento delle procedure".

VISTO il Decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri 01 luglio 2022, registrato alla Corte dei Conti il 14/07/2022 con n. 1870, con il quale, ai sensi dell'art. 19, comma 4 del d.lgs. 165/2001 e s.m., è stato conferito al Dott. LUIGI LA ROCCA l'incarico di funzione dirigenziale di livello generale della Direzione Generale Archeologia Belle Arti e Paesaggio e della Soprintendenza Speciale per il PNRR;

VISTO il decreto-legge 11 novembre 2022, n. 173, per effetto del quale il Ministero della transizione ecologica ha cambiato la propria denominazione in Ministero dell'ambiente e della sicurezza energetica;



VISTO il Decreto di compatibilità ambientale 149 del 27/05/2014 relativo al progetto in oggetto, del quale costituiva parte integrante il parere favorevole con prescrizioni di questa Direzione Generale (già Direzione Generale per il Paesaggio, le Belle Arti, l'Architettura e l'Arte Contemporanee) prot. n. 21694/2013 del 19/08/2013;

VISTO il Decreto Direttoriale del Ministero dell'Ambiente e della Tutela del Territorio e del Mare, Direzione Generale per le Valutazioni e le Autorizzazioni Ambientali, n. 55 del 07/02/2018, con il quale, in merito all'istanza di verifica di assoggettabilità a VIA presentata dalla Società ENI S.p.a. con nota prot. 3205 del 22 dicembre 2016, si determinava l'esclusione dalla procedura di Valutazione di Impatto Ambientale per i lavori relativi alla realizzazione degli "Interventi di ottimizzazione del progetto Offshore Ibleo - Campi gas Argo e Cassiopea";

CONSIDERATO che con nota prot. 1058 del 12/03/2019, la società Eni S.p.A. ha presentato richiesta di proroga dei termini di validità del D.M. VIA/AIA n. 149 del 27/05/2014 relativo all'opera in oggetto, per la sola parte concernente la VIA, per un periodo pari a quattro anni;

CONSIDERATO che questa Direzione Generale si è espressa con parere tecnico-istruttorio prot. n. 25339 del 17/09/2019, ricompreso nel decreto n. 364 del 23/12/2019 di proroga di validità del decreto VIA/AIA n. 149 del 27 maggio 2014 per un periodo di quattro anni;

CONSIDERATO che la Società Eni Mediterranea Idrocarburi S.p.A., con nota prot. PCA-EM 839 del 20.07.2022 ha presentato, con riferimento al progetto in argomento, ai sensi dell'art. 25, comma 5, del D.Lgs. 152/2006, istanza per la proroga di quattro anni del decreto di compatibilità ambientale VIA/AIA D.M. n. 149 del 27.12.2019, che a sua volta prorogava per quattro anni il D.M. n. 149 del 27/05/2014;

CONSIDERATO che con nota prot. n. 105127 del 31/08/2022 la Direzione Generale Valutazioni ambientali dell'allora MITE ha comunicato a questa Direzione la procedibilità della suddetta istanza e la pubblicazione della documentazione sul portale delle valutazioni ambientali;

CONSIDERATO che con la nota prot. n. 32356 del 06/09/2022 la Direzione Generale archeologia, belle arti e paesaggio ha richiesto alle competenti Soprintendenze e al Dipartimento dei Beni Culturali e dell'Identità Siciliana della Regione Siciliana, nell'ottica della proficua e leale collaborazione tra Stato e Regione, le valutazioni relative alla procedura in oggetto, alla luce della documentazione prodotta a supporto dell'istanza, e dell'analisi del quadro ambientale attuale dell'opera;

CONSIDERATA la nota prot. n. 292 del 27/01/2023 della Soprintendenza del Mare, che riporta:

«Visto l'articolo 9 della Costituzione Italiana;

Visto l'articolo 14, lettera "n", dello Statuto della Regione Siciliana, che individua espressamente la tutela del paesaggio e la conservazione delle antichità e delle opere artistiche tra le materie a legislazione esclusiva della Regione;

Visto il D.P.R. 30 agosto 1975, n. 637 recante le "Norme di attuazione dello statuto della Regione Siciliana in materia di tutela del paesaggio e di antichità e belle arti", che all'articolo 1 cita testualmente: "L'Amministrazione regionale esercita nel territorio della regione tutte le



attribuzioni delle Amministrazioni centrali e periferiche dello Stato in materia di antichità, opere artistiche e musei, nonché di tutela del paesaggio”;

Vista la Legge regionale 1 agosto 1977, n. 80, recante le “Norme per la tutela, la valorizzazione e l'uso sociale dei beni culturali ed ambientali nel territorio della Regione siciliana”;

Vista la Legge regionale 7 novembre 1980, n. 116, recante “Norme sulla struttura, il funzionamento e l'organico del personale dell'Amministrazione dei beni culturali in Sicilia”;

Visto l'articolo 28 della Legge regionale 29 dicembre 2003, n. 21 che istituisce la Soprintendenza del Mare e che, al comma 2, ne individua espressamente le competenze esclusive in materia di ricerca, censimento, tutela, vigilanza, valorizzazione e fruizione del patrimonio archeologico subacqueo;

Vista la Convenzione UNESCO sulla Protezione del Patrimonio Culturale Subacqueo, adottata a Parigi il 2 novembre 2001 e ratificata dallo Stato italiano con Legge 23 ottobre 2009, n. 157;

Visto l'articolo 94 del Decreto Legislativo 22 gennaio 2004, n. 42 "Codice dei Beni Culturali e del Paesaggio" che cita: “Gli oggetti archeologici e storici rinvenuti nei fondali della zona di mare estesa dodici miglia marine a partire dal limite esterno del mare territoriale sono tutelati ai sensi delle regole relative agli interventi sul patrimonio culturale subacqueo, allegate alla Convenzione UNESCO sulla protezione del patrimonio culturale subacqueo, adottata a Parigi il 2 novembre 2001”;

Visto l'articolo 25 del D.Lgs. 18 aprile 2016, n. 50 che regola la verifica preventiva dell'interesse archeologico;

Visto il D.M. n. 364 del 27.12.2019 che prorogava i termini di validità del precedente D.M. n.149 del 27.05.2014 di compatibilità ambientale relativo al progetto di coltivazione di gas metano “Offshore Ibleo – campi gas Argo e Cassiopea”;

Visto che l'efficacia temporale del suddetto provvedimento di proroga dei termini per un ulteriore quadriennio;

Vista l'istanza presentata dalla Società ENI Mediterranea Idrocarburi S.p.A. in data 20/07/2022 per ottenere la proroga di validità del summenzionato provvedimento motivata dal fatto che la stessa ha dichiarato in sede di istanza che “non è stato ancora possibile avviare e completare le attività previste in progetto in quanto la precedente proroga VIA ottenuta in data 27 dicembre 2019 con D.M. n. 364, è di fatto coincisa con l'inizio della diffusione del COVID-19, per cui si è resa necessaria una ripianificazione delle attività del Progetto, con la sospensione e rinegoziazione dei contratti precedentemente assegnati e la sospensione dei processi di gara in corso” ;

Preso atto che nella documentazione prodotta a supporto della istanza in oggetto la Società richiedente ha presentato il nuovo cronoprogramma dei lavori (All.3), la relazione sulla non sostanziale variazione delle condizioni ambientali (All.4) e lo stato di avanzamento delle ottemperanze alle prescrizioni (All.5);

Considerate, le competenze esclusive di questa Soprintendenza del Mare in materia di tutela del patrimonio archeologico sommerso lungo i fondali prospicienti le coste della Regione Siciliana, così come regolamentate dallo Statuto della Regione, le Norme di attuazione dello Statuto della Regione, dal "Codice dei Beni Culturali e del Paesaggio" e dalla Convenzione UNESCO del 2001.

Pertanto, in riferimento alla richiesta di proroga di validità dei termini del provvedimento di VIA di cui al suddetto D.M. n.364 relativo al progetto in epigrafe avanzata dalla Società ENI Mediterranea Idrocarburi SpA e sulla base delle premesse sopra indicate, questa Soprintendenza del Mare ritiene di esprimere il proprio PARERE FAVOREVOLE



alla proroga dei termini di validità del procedimento di VIA di cui al D.M.12/2017 di ulteriori 48 mesi a decorrere dalla presente. Sono fatte salve le competenze degli altri Enti chiamati ad esprimere valutazioni, pareri, rilasciare nulla osta e/o autorizzazioni e resta fermo l'obbligo dell'osservanza e del rispetto d'ogni ulteriore e più restrittiva norma.»;

CONSIDERATA la nota della Soprintendenza Beni culturali e ambientali di Caltanissetta, prot. n. 701 del 02/02/2023, con la quale si comunica quanto segue:

«VISTI gli atti presenti nella Sezione in intestazione relativi al progetto degli "Interventi di ottimizzazione del progetto Offshore ibleo - Campi gas Argo e Cassiopea", e in particolare:

- la nota n. 819 del 01/02/2017 con la quale si esprimeva parere favorevole all'esecuzione dei lavori;*
- la nota n. 948 del 16/02/2018 con la quale ai sensi dell'art. 146 dei D. lgs. 42/2004 è stato autorizzato il progetto di variante;*

VISTE le Norme di attuazione del Piano Paesaggistico ed in particolare l'art. 20: articolazione delle norme, che sulla base degli scenari strategici definisce sia le aree in cui opere ed interventi di trasformazione del territorio sono consentite, sulla base della verifica del rispetto delle prescrizioni, delle misure e dei criteri di gestione stabiliti dallo stesso Piano Paesaggistico. sia le aree in cui il piano definisce anche specifiche previsioni vincolanti da introdurre in tutti i processi di trasformazione del territorio, in quanto beni paesaggistici di cui all'art.134 del Codice;

CONSIDERATO che il progetto è stato modificato ai fini di pervenire ad una maggiore sostenibilità ambientale dell'intervento prevedendo, tra l'altro, l'ottimizzazione della piattaforma denominata "Prezioso K" e del ponte di collegamento tra la piattaforma "Prezioso A" e l'esistente piattaforma "Prezioso" nonché la Costruzione a terra (onshore) degli impianti per la compressione e la successiva commercializzazione del gas metano estratto a mare dai pozzi già autorizzati;

VISTA l'istanza presentata dal proponente con la quale vengono trasmessi l'allegato cronoprogramma dei lavori (Ali. 3). la relazione sulla non sostanziale variazione delle condizioni ambientali (Ali. 4) e lo stato di avanzamento delle prescrizioni (A11.5):

Tutto ciò premesso questa Soprintendenza esprime, per quanto di competenza, parere favorevole alla concessione di proroga della validità del decreto VIA/AIA n. 364 del 27/12/2019. Si ritiene opportuno evidenziare tuttavia che nelle aree "onshore", laddove tali interventi ricadono nell'area di recupero individuata dal P.T.P., dovranno essere progettati opportuni interventi di mitigazione mediante l'uso, ad esempio, di quinte vegetali di specie arboree e arbustive.»;

CONSIDERATA la documentazione allegata all'istanza, comprendente il cronoprogramma dei lavori, la "Relazione sulla non sostanziale variazione delle condizioni ambientali", e un documento contenente la descrizione dello stato di avanzamento delle prescrizioni, con particolare riferimento a quelle impartite nel Decreto originario dall'allora Ministero dei beni e delle attività culturali e del turismo ;

CONSIDERATO il parere espresso dalla Commissione Tecnica di Verifica dell'Impatto Ambientale VIA e VAS n. 375 del 09.01.2023, trasmesso dalla Direzione Generale Valutazioni ambientali del MASE con nota prot. n. 17373 del 07/02/2023, che fa salvi: 1) i contenuti del Piano di Gestione dello Spazio Marittimo Italiano nell'AREA MARITTIMA IONIO E MEDITERRANEO CENTRALE;
2) la eventuale rivalutazione della ripermimetrazione delle aree idonee/non idonee del permesso di ricerca "G.R14.AG" del PITESAI subordinatamente alle modifiche normative sul tema upstream



SERVIZIO V "TUTELA DEL PAESAGGIO"

Via di San Michele 22, 00153 Roma - TEL. 06-6723.4554

PEC: dg-abap.servizio5@pec.cultura.gov.it

PEO: dg-abap.servizio5@cultura.gov.it

nazionale, in corso di emanazione; oltre a imporre una condizione inerente all'ambito "Salute Umana e Rischio Incidenti";

PRESO ATTO dei pareri favorevoli della Soprintendenza Beni culturali e ambientali di Caltanissetta e della Soprintendenza del Mare;

QUESTA DIREZIONE GENERALE esprime, per quanto di competenza,

PARERE FAVOREVOLE

alla proroga per quattro anni del provvedimento di compatibilità ambientale VIA/AIA D.M. n. 149 del 27.05.2014, prorogato con Decreto n. 364 del 27.12.2019, relativo al progetto di coltivazione di gas metano "Offshore Ibleo - Campi gas Argo e Cassiopea", subordinato al rispetto di tutte le condizioni già contenute nei Decreti suddetti e all'aggiuntiva condizione relativa agli aspetti paesaggistici dettata dalla Soprintendenza Beni culturali e ambientali di Caltanissetta nella sopra citata nota prot. n. 701 del 02/02/2023:

- Per le opere relative alle aree "onshore", laddove tali interventi ricadano nell' area di recupero individuata dal Piano Paesaggistico, dovranno essere progettati opportuni interventi di mitigazione mediante l'uso, ad esempio, di quinte vegetali di specie arboree e arbustive, da concordare con la Soprintendenza stessa.

Il Responsabile del Procedimento
Arch. Isabella Fera – U.O.T.T. n. 2
Tel. 0667234548- e-mail: isabella.fera@cultura.gov.it



Il Dirigente del Servizio
Arch. Rocco Rosario Tramutola



IL DIRETTORE GENERALE
dott. Luigi LA ROCCA

